

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3203 del 21/06/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3236 del 22/10/2014, Prot. Prov.le 98598/2014 intestata ad OLITALIA S.R.L. per lo stabilimento adibito a confezionamento e commercializzazione di olii vegetali sito in Comune di Forlì, Via A. Meucci 22/A
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3319 del 21/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3236 del 22/10/2014, Prot. Prov.le 98598/2014 intestata ad OLITALIA S.R.L. per lo stabilimento adibito a confezionamento e commercializzazione di olii vegetali sito in Comune di Forlì, Via A. Meucci 22/A.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3236 del 22/10/2014, Prot. Prov.le 98598/2014 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – OLITALIA S.R.L. con sede legale in Forlì (FC), Via A. Meucci 22/A - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 59318 del 28/07/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a confezionamento e commercializzazione di olii vegetali, sito in Comune di Forlì (FC), Via A. Meucci 22/A."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì a OLITALIA S.R.L. in data 28/10/2014 con Atto Prot. Com.le 82754;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Atteso che, a seguito di richiesta di modifica sostanziale, con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2564 del 18/09/2015, Prot. Prov.le n. 81185/2015 la sopracitata Autorizzazione Unica Ambientale è stata aggiornata integrando l'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A BIS e relativa Planimetria;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 27/01/2017, acquisita al Prot. Com.le 7334 e da Arpa al PGFC/2017/1335 del 30/01/2017, da OLITALIA S.R.L. nella persona del Procuratore Speciale Sig. Pausini Giorgio, con sede legale in Comune di Forlì, Via A. Meucci n.22/A per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con la quale è stato richiesto l'inserimento del seguente nuovo titolo abilitativo:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 DLgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP del Comune di Forlì con Atto del 01/02/2017 acquisita al protocollo PGFC/2017/3780 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Forlì, AUSL Romagna – Sede Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica, Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, HERA S.p.A.;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 21024 del 10/03/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/3780, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 04/04/2017 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 29357 e da Arpae al PGFC/2017/5157;

Dato atto che in data 08/05/2017 e 13/06/2017 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae ai PGFC/2017/6892 e PGFC/2017/8986;

Visto che in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 31370 del 11/04/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/5555, il Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di AUA in oggetto e successive integrazioni contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA T. Chiocchini resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Meucci, 22/A rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;

Dato atto che gli esiti della Conferenza di Servizi sono riportati nelle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, acquisite in data 19/06/2017 e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ove in particolare è evidenziato che: *“(…) Vista la relazione tecnica PGFC/2017/9082 del 14/06/17 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;*
Valutato che, sulla base della relazione tecnica istruttoria di cui sopra, l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera può essere accolta positivamente nel rispetto dei limiti, delle prescrizioni e condizioni indicate nella medesima relazione tecnica;
Visto il parere favorevole di conformità urbanistico espresso dal Servizio Urbanistica del Comune di Forlì, con nota prot. n. 19619 del 07/03/2017, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/3567 del 07/03/17;

Tenuto conto che l'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e che, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e smi, la mancata comunicazione entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi, cioè entro il 10/06/17, equivale ad un assenso senza condizioni;

Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi, anche impliciti, consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (...) si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente Allegato A, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'adozione dell'AUA.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3236 del 22/10/2014, Prot. Prov.le 98598/2014 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – OLITALIA S.R.L. con sede legale in Forlì (FC), Via A. Meucci 22/A - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 59318 del 28/07/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a confezionamento e commercializzazione di olii vegetali, sito in Comune di Forlì (FC), Via A. Meucci 22/A.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì a OLITALIA S.R.L. in data 28/10/2014 con Atto Prot. Com.le 82754, come segue:

- inserimento dell'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3236 del 22/10/2014, Prot. Prov.le 98598/2014** avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – OLITALIA S.R.L. con sede legale in Forlì (FC), Via A. Meucci 22/A - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 59318 del 28/07/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a confezionamento e commercializzazione di olii vegetali, sito in Comune di Forlì (FC), Via A. Meucci 22/A.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì a OLITALIA S.R.L. in data 28/10/2014 con Atto Prot. Com.le 82754, **come segue:**

- **inserimento dell'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3236 del 22/10/2014, Prot. Prov.le 98598/2014.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3236 del 22/10/2014, Prot. Prov.le 98598/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla Ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato mediante Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 3236 del 22/10/2014 prot. n. 98598/2014, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì con nota del 28/10/2014 prot. n. 82754, successivamente aggiornata con determina n. 2564 del 18/09/2015 prot. n. 81185, rilasciata dal SUAP con nota del 01/10/2015 prot. n. 83490, comprensiva solamente di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e valutazione di impatto acustico. Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto di ricomprendere al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Forlì con nota del 01/02/2017 acquisita al protocollo PGFC/2016/3780 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- AUSL Romagna – Sede Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- HERA spa.

Con nota PGFG/2017/1940 del 08/02/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2016/1942 del 08/02/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì – Servizio Pianificazione Urbanistica e Sviluppo Economico di esprimere all'interno della Conferenza di Servizi le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 19619 del 07/03/2017, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/3567 del 07/03/17, il Servizio Urbanistica del Comune di Forlì ha espresso parere favorevole di conformità urbanistica.

Con nota PGFC/2017/9082 del 14/06/17 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

Emissione N. 1 cappa laboratorio n. 1 – In corrispondenza di questa cappa saranno eseguite le prove di laboratorio che richiedono l'utilizzo di sostanze cancerogene e quelle che ricercano i residui di pesticidi negli oli. Le sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate sono Fenofaleina e n-Esano. La cappa è dotata di impianto di abbattimento costituito da filtri a carbone attivi che trattengono le sostanze organiche sviluppate. Dal punto di vista normativo, l'emissione derivante dal laboratorio in cui vengono utilizzate tali sostanze non può essere classificata come “*scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico*” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e risulta invece oggetto dell'autorizzazione di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06. Tuttavia in considerazione

dei quantitativi utilizzati, del fatto che si valuta non vengano superate le soglie di cui all'Allegato 1 alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 e s.m.i. e della presenza di un sistema di abbattimento a carboni attivi, non si propongono limiti alle emissioni ma unicamente un registro su cui annotare l'utilizzo delle sostanze classificate come sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate. In particolare si segnala l'uso presso il laboratorio di Fenofaleina (frasi di rischio: H350, H341, H361f) e il n-Esano (frase di rischio: H361f "sospettato di nuocere alla fertilità").

In conclusione, in considerazione dei limitati quantitativi usati di sostanze pericolose e della presenza di un impianto di trattamento delle emissioni, si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopracitati con obbligo di annotare, almeno mensilmente su registro, i quantitativi di reagenti classificati come sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate;
- provvedere a sostituire i carboni almeno una volta l'anno;
- comunicare, sotto forma di modifica non sostanziale, ogni nuova introduzione/variazione delle sostanze chimiche di cui al Punto 1.1 della Parte II dell'Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., oppure aventi l'indicazione di pericolo H340, H350, H360, provvedendo ad inoltrare un elenco aggiornato con allegata una valutazione del non superamento della soglia di rilevanza di cui alla Parte II, Punto 1.1 dell'Allegato 1 alla Parte V.

Emissione n. 10 aspirazione saldatura – Al punto N. 10 sono convogliate le emissioni provenienti dalle attività di saldatura effettuata dalla ditta saltuariamente (20 min/mese). Trattasi di attività di saldatura, con utilizzo anche elettrodi inox. L'attività è compresa al punto 4.13.20 "Saldatura" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, mentre non può essere preso in considerazione l'Allegato 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., visto l'utilizzo di materiale di apporto inox. Si applicano pertanto i valori limiti indicati al succitato punto 4.13.20 per i parametri Polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). Evidenziato inoltre che per quanto concerne gli inquinanti Nichel e Cromo VI, presenti nella emissione in quanto componenti del filo e bacchette di saldatura inox, la documentazione presentata dalla Ditta permette di verificare che la soglia di rilevanza fissata nella tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. non è superata, non si applicano pertanto i valori limite previsti per tali inquinanti nella citata tabella A1. La Ditta dovrà effettuare i controlli di messa a regime. Successivamente, rilevato che i consumi di filo per saldatura non sono superiori ai 40 Kg/mese (n. 100 elettrodi di ferro e n. 150 elettrodi inox all'anno) stabiliti al punto 5. "Saldatura di oggetti o superfici metalliche" del Parere espresso dal CRIAER nella seduta del 27 Febbraio 1995, la Ditta è esonerata dall'effettuare gli autocontrolli annuali, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti di emissione sopraindicati e di annotare su apposito registro i consumi di materiale di apporto per saldatura distinguendo quelli inox da quelli non inox.

Emissione n. 2 cappa laboratorio n. 2

Emissione n. 3 cappa laboratorio n. 3

Emissione n. 4 cappa laboratorio n. 4

Emissione n. 5 cappa laboratorio n. 5

Emissione n. 6 cappa laboratorio n. 6

Presso dette cappe saranno svolte attività "di routine", senza l'utilizzo di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate. Tali emissioni aspirano il calore prodotto dagli strumenti e piccole quantità di prodotto che possono uscire durante l'analisi. Queste emissioni convogliate non sono sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Emissione n. 7 aspirazione linea gas cromatografi n. 1

Emissione n. 8 aspirazione linea gas cromatografi n. 2

Emissione n. 9 aspirazione linea gas cromatografi n. 3

A tali emissioni saranno convogliati gli effluenti aspirati dalle n. 3 linee di gas-cromatografi e HPLC, aspirazioni finalizzate ad asportare il calore prodotti dagli strumenti e piccole quantità di prodotto che possano fuoriuscire durante l'analisi strumentale. Queste emissioni convogliate non sono sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Emissione N. 11 caldaia Tecna 200 (115 kW, a metano)

Emissione N. 12 caldaia Thc 800 (816 kW, a metano)

Queste emissioni convogliate sono relative ad impianti termici civili, con potenza termica nominale complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi equivale ad un assenso senza condizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 27/01/2017 P.G.N. 7334, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. E2 – CAPPALABORATORIO N. 2

EMISSIONE N. E3 – CAPPALABORATORIO N. 3

EMISSIONE N. E4 – CAPPALABORATORIO N. 4

EMISSIONE N. E5 – CAPPALABORATORIO N. 5

EMISSIONE N. E6 – CAPPALABORATORIO N. 6

EMISSIONE N. E7 – ASPIRAZIONE LINEA GAS CROMATOGRAPHI N. 1

EMISSIONE N. E8 – ASPIRAZIONE LINEA GAS CROMATOGRAPHI N. 2

EMISSIONE N. E9 – ASPIRAZIONE LINEA GAS CROMATOGRAPHI N. 3

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 11 – CALDAIA TECNA 200 (115 kW, a metano)

EMISSIONE N. 12 – C ALDAIA THC 800 (816 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di confezionamento e commercializzazione di oli alimentari sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – CAPPA LABORATORIO N. 1

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi

Portata massima	900	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Per quanto riguarda l'**emissione N. 1**, visto l'esiguo consumo annuo di materie prime ed il non superamento delle soglie di rilevanza per gli inquinanti di cui all'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, non si indicano valori limite di emissione e obblighi di controlli analitici periodici, che sono sostituiti dall'**annotazione almeno mensile dei consumi delle sostanze/miscele** che risultano indicate ai Punti 1.1 e 1.2 della Parte II dell'Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e smi oppure aventi le indicazioni di pericolo H340, H350, H360, validati dalle fatture di acquisto, nel **registro** di cui al successivo **punto 10**.

EMISSIONE N. 10 – ASPIRAZIONE SALDATURA

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1 e 10 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non

proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui **alle emissioni N. 1 e 10**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui **alla emissione N. 10** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. Relativamente all'attività di saldatura di cui alla **emissione N. 10**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati ed è altresì esentata dall'effettuazione degli autocontrolli periodici, che sono sostituiti dalla annotazione mensile dei consumi di materiale d'apporto per saldatura (elettrodi), distinti in materiale di apporto inox e non inox, validati dalle relative fatture di acquisto, sul **registro** di cui al successivo **punto 10**. Il consumo annuale di materiale per saldatura non deve essere superiore a n. 100 elettrodi di ferro e n. 150 elettrodi inox.
8. Relativamente alla attività di laboratorio di cui alla **emissione N. 1**, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione dei carboni attivi almeno una volta all'anno. La data di sostituzione dovrà essere annotata sul **registro** di cui al successivo **punto 10**.
9. La Ditta dovrà comunicare come modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, ogni nuova introduzione/variazione delle sostanze chimiche/miscele, utilizzate nel laboratorio, che risultano indicate ai Punti 1.1 e 1.2 della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e smi oppure aventi le indicazioni di pericolo H340, H350, H360, provvedendo ad inoltrare un elenco aggiornato con allegata una valutazione del non superamento delle soglie di rilevanza di cui alla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e smi.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi delle sostanze/miscele indicate ai Punti 1.1 e 1.2 della Parte II dell'Allegato 1 alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e smi oppure aventi le indicazioni di pericolo H340, H350, H360, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 1. in corrispondenza della **emissione N. 1**;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di materiale d'apporto per saldatura, così come precisato al precedente punto 7, relativamente alla **emissione N. 10**;
 - dovrà essere annotata la data di sostituzione dei carboni attivi, così come precisato al precedente punto 8, relativamente alla **emissione N. 1**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.